



**Federazione
Scacchistica
Italiana**



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 –

20129 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato **BALZA Alessandro**

Veniva riferito dall'Arbitro principale del “II Edizione Torneo in Castello – Memorial Roberto Patuzzo”: “Il 14 maggio 2023, alle 22:41, più di un'ora dopo la pubblicazione degli abbinamenti del terzo turno, previsto per la mattina del 15 ottobre, l'organizzatore riceve un messaggio su WhatsApp da parte del giocatore Tommaso FRIGERIO, che lo informa che il giocatore Alessandro BALZA (partecipante al torneo B) non sarà presente al quarto turno. Il sottoscritto viene informato dall'organizzatore il mattino seguente, prima dell'inizio del quarto turno. Questo il testo del messaggio di FRIGERIO, che scrive di essersi offerto di informare l'organizzatore (il sig. Pietro LEALI, anch'egli partecipante al torneo) per BALZA: “Ciao Pietro! Mi ha scritto Alessandro Balza, mi ha detto che domattina sicuramente non riesce ad esserci per il turno, e probabilmente nemmeno domani pomeriggio (ma su questo ti manda poi conferma).” Al termine del quarto turno, visto che BALZA non ha dato nel frattempo alcuna notizia di sé, l'organizzatore gli telefona e informa BALZA del suo obbligo di informare l'arbitro o l'organizzatore, in caso di assenza a un turno di gioco, nei termini previsti dai regolamenti in vigore. Il giocatore dice che non sapeva di questo obbligo, si scusa e conferma che non proseguirà il torneo. Poiché la comunicazione dell'assenza è giunta ad abbinamenti già pubblicati, non a diretta cura dell'interessato e comunque non nei termini corretti, si segnala alla Giustizia Federale il fatto per tenerne conto nel caso in cui tale comportamento sia ripetuto e per gli eventuali provvedimenti disciplinari del caso nei confronti del giocatore” (segnalazione in data 15.10.2023 dell'Arbitro Principale Stefano Ganci).

L'articolo 7.5.1 del Regolamento Tecnico Federale dispone che: “Il giocatore che intende assentarsi per un singolo turno deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente. In caso di forza maggiore lo stesso deve cercare di mettersi in contatto con l'Arbitro principale entro un'ora dall'inizio del turno cui deve assentarsi. In tale caso, a discrezione dell'Arbitro principale, si potrà provvedere a esporre i nuovi abbinamenti fatti tenendo conto dell'assenza. Il diritto di cui sopra spetta al giocatore per soli due turni, anche consecutivi, nell'ambito dello stesso torneo. L'annuncio di un'eventuale terza assenza deve essere considerata



Federazione
Scacchistica
Italiana 



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

comunicazione di ritiro. Il giocatore che perde a forfait l'ultimo turno, senza aver preannunciato l'assenza all'Arbitro principale con le modalità suesposte, deve essere considerato ritirato ingiustificatamente”.

L'articolo 7.5.3 del Regolamento Tecnico Federale dispone che: *“Il giocatore che intende ritirarsi dal torneo deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente e comunque entro un'ora dall'inizio del turno da cui decorre il ritiro. L'Arbitro principale deve accettare il ritiro ed escludere il giocatore dal torneo. Il giocatore che non ottempera agli adempimenti suesposti è considerato ritirato ingiustificatamente. Il giocatore ritirato ingiustificatamente perde il diritto a qualunque premio. Il ritiro di un giocatore deve essere citato dall'Arbitro principale nel rapporto finale di omologazione del torneo alla FSI, per la sua trasmissione agli Organi di giustizia”.*

L'assenza di un giocatore non tempestivamente comunicata rappresenta, in ogni caso, una alterazione del regolare svolgimento della gara, ed è dunque comportamento passibile di sanzione disciplinare.

Per tali motivi, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, e considerato che il tesserato si è scusato per quanto accaduto, dispone la sanzione della **ammonizione** nei confronti di BALZA Alessandro.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Milano, 20.11.2023

Il Giudice Sportivo Nazionale

Gabriele Vinciguerra

(firmato digitalmente)



Federazione Scacchistica Italiana



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)